



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato A

Rimborso delle documentate spese di missione per i tecnici professionisti del Nucleo Tecnico Nazionale

Ai tecnici professionisti del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) impiegati nelle attività tecnico-scientifiche in emergenza (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei Centri di Coordinamento, il supporto agli Uffici Tecnici Comunali, etc.) è riconosciuto il rimborso delle spese documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito riportati.

Spese di Viaggio

Nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2^a classe) o altro mezzo pubblico, nonché nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresì, le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessità del loro utilizzo.

Tenuto conto delle attività da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate è consentito l'uso del mezzo proprio. In questo caso al professionista sarà riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovrà altresì produrre un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Spese di vitto

Per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), è riconosciuto un pasto per un massimo di €22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino).

Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa.

Spese di alloggio

I pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2^a categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola.

Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2^a categoria-3 Stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, è necessario che tale indisponibilità sia autodichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, è necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1^a categoria-4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non è concesso il rimborso.